



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 133 DEL 21/12/2021

**OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVI PATTI PARASOCIALI E ALIENAZIONE DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ALEGAS S.R.L. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAG**

L'anno **2021** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore 18.00, con la modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/388276757> previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	NO	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	SI
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	SI
CASTELLI Ezio	NO	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	SI		

Presenti : 29 Assenti : 4

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. ZACCONE Antonello Paolo ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 133 del 21/12/2021

Su proposta n. 257 del 07/12/2021

OGGETTO: G.C. 261 del 2/12/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVI PATTI PARASOCIALI E ALIENAZIONE DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ALEGAS S.R.L. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAG

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIE PARTICOLARI, SOGGETTI PARTECIPATI, CERIMONIALE, AFFARI GENERALI E *DISABILITY* MANAGER

**Sentito il Sindaco Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco**

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Alessandria detiene una partecipazione societaria nella Società per azioni azienda multi utility acqua e gas (*in sigla: AMAG*) con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18 e capitale sociale di euro 87.577.205,50, per una quota pari ed euro 65.364.140,00 corrispondente al 74,64% del capitale sociale stesso;
- AMAG detiene la totalità del capitale di Alegas S.r.l., società attiva nella vendita del gas e dell'energia (*in sigla: ALEGAS*);

**RILEVATO CHE:**

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria n. 153 in data 10/12/2019, sono state approvate le linee guida in materia di Società a partecipazione pubblica quale atto di indirizzo agli Organi di amministrazione del Gruppo AMAG di Alessandria per la redazione e l'approvazione del Piano Strategico 2020 – 2024 che, fra l'altro ha previsto di "*definire ed attuare un percorso graduale di inserimento di Partner privati all'interno delle singole Società operative in parallelo alle scadenze contrattuali (contratti di servizio) e ai piani di investimento ad eccezione del settore idrico integrato che deve permanere di pubblica proprietà; percorso finalizzato al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per gli stessi investimenti e all'inserimento di modelli gestionali maggiormente orientati alla managerialità privata e agli equilibri economici di gestione*" (Allegato A, punto sub 1.3);
- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 del Comune di Alessandria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 28/04/2021) ha previsto, tra le linee programmatiche di mandato, la "*ricerca di un partner industriale per ALEGAS S.r.l. finalizzata al consolidamento della quota di mercato posseduta nella prospettiva di liberalizzazione del settore, all'integrazione della rete commerciale, al raggiungimento di economie di scala nei costi di acquisto e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e del brand storico*" (3.1.2 Linee programmatiche di mandato, Macro-direttrice "*ripresa economica e sociale*", pag. 17) nell'ambito delle azioni finalizzate al più vasto riassetto strategico del Gruppo AMAG volto a salvaguardarne il valore patrimoniale complessivo e a progettare gli scenari di possibile sviluppo a medio termine;
- il successivo Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 del Comune di Alessandria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 in data 19/10/2021) ha confermato le linee programmatiche di mandato per il Gruppo AMAG già presenti nella summenzionata Nota di Aggiornamento al precedente Documento Unico di Programmazione (3.1.2 Linee programmatiche di mandato, Macro-direttrice "*ripresa economica e sociale*", pag. 17);

- nel frattempo, l'Assemblea dei Soci AMAG, in data 06/04/2021, ha approvato l'avvio di un'indagine per l'individuazione di un *partner* industriale per lo sviluppo di ALEGAS;
- tale operazione, oltre che a dare attuazione agli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale di Alessandria con i provvedimenti sopra richiamati, si è resa opportuna anche al fine di rafforzare il processo di approvvigionamento delle materie prime e ampliare la gamma dei servizi offerti da ALEGAS;
- in applicazione della deliberazione assembleare sopra citata, AMAG ha avviato una procedura di gara aperta al mercato degli operatori del settore per l'individuazione di un *partner* industriale per lo sviluppo di ALEGAS proponendo l'acquisto di una quota pari all'80% del capitale sociale;
- la procedura ha fissato il giorno 15 novembre 2021 quale termine di presentazione della propria offerta da parte degli interessati; nell'ambito della stessa era altresì previsto che il contratto di compravendita contenesse termini e condizioni usuali in questo tipo di operazioni (quali limitate garanzie a favore dell'acquirente e che siano attribuiti taluni diritti sociali a favore della quota di minoranza di ALEGAS);
- la procedura prevede che la quota dell'80% di ALEGAS venga ceduta al Soggetto che risulterà aggiudicatario in base ad un criterio di valutazione dell'offerta economica relativa al prezzo offerto e dell'offerta tecnica relativa al futuro piano di sviluppo di ALEGAS;
- la procedura ha, infine, formulato i testi del nuovo Statuto societario e dei nuovi Patti parasociali conseguenti all'operazione di compravendita che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (**ALLEGATO 1 E 2**);

#### **CONSIDERATO CHE**

- permangono inalterate le valutazioni espresse dal Consiglio Comunale di Alessandria in occasione dei summenzionati atti deliberativi di programmazione e indirizzo disposti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'operazione in questione rappresenta presupposto indispensabile per salvaguardare il valore patrimoniale complessivo dell'intero Gruppo societario alla luce delle minacce di mercato e dell'impossibilità di ricapitalizzazione - con capitale di rischio - da parte dei Soci pubblici della Società capogruppo (ed in particolare del Socio di maggioranza Comune di Alessandria in fase di attuazione del proprio Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019 - 2038);
- la positiva conclusione dell'operazione si configura quale necessario requisito per poter procedere all'approvazione di un nuovo piano industriale dell'intero Gruppo AMAG per il quale s'intende impegnare l'Organo amministrativo di AMAG nella predisposizione dello stesso entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione in oggetto;
- occorre, comunque, garantire la permanenza territoriale dell'insediamento industriale rappresentato dal Gruppo AMAG sia in termini di investimenti, sia in termini occupazionali;

#### **RITENUTO:**

- pertanto di approvare l'alienazione della quota pari all'80% del capitale sociale di ALEGAS, interamente posseduta da AMAG, al prezzo ed all'operatore del settore che sarà determinato all'esito della suddetta gara;
- che il presente atto rientri nell'ambito della competenza al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per consentire la tempestiva realizzazione di quanto ivi previsto e in particolare di pervenire alla conclusione giuridica di compravendita delle quote societarie entro il 31 dicembre 2021;

**PRESO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta onere di spesa finanziaria a carico del bilancio di esercizio dell'Ente;

**Tutto ciò premesso,**

**PROPONE**  
**alla Giunta Comunale di deliberare**  
**la seguente proposta per il Consiglio Comunale**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, l'alienazione, da parte di AMAG S.p.A., di una quota pari all'80% del capitale sociale di ALEGAS S.r.l. di Alessandria, oggi interamente posseduta da AMAG S.p.A., al prezzo ed all'operatore del settore che sarà determinato all'esito della suddetta gara;
2. di approvare il nuovo Statuto e i nuovi Patti Parasociali ALEGAS S.r.l. che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**ALLEGATI 1 E 2**);
3. di autorizzare e dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale pro-tempore di questo Ente, per procedere con tutto gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione ed all'operazione suindicata, inclusa la facoltà di intervenire all'assemblea dei soci AMAG, che sarà chiamata ad autorizzare l'operazione, ai sensi delle previsioni statutarie di AMAG stessa, ed a votare a favore di tale autorizzazione, nonché a favore delle ulteriori delibere inerenti e conseguenti alla suddetta operazione;
4. di impegnare il Consiglio di Amministrazione della Società capogruppo (AMAG S.p.A.) per la predisposizione del nuovo Piano Industriale 2022/2024 entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla conclusione dell'operazione in oggetto, garantendo la permanenza territoriale dell'insediamento industriale rappresentato dal Gruppo AMAG sia in termini di investimenti, sia in termini occupazionali;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b)

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

**E LA GIUNTA COMUNALE**  
**DELIBERA**

**la seguente proposta per il Consiglio Comunale**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, l'alienazione, da parte di AMAG S.p.A., di una quota pari all'80% del capitale sociale di ALEGAS S.r.l. di Alessandria, oggi interamente posseduta da AMAG S.p.A., al prezzo ed all'operatore del settore che sarà determinato all'esito della suddetta gara;
2. di approvare il nuovo Statuto e i nuovi Patti Parasociali ALEGAS S.r.l. che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**ALLEGATI 1 E 2**);
3. di autorizzare e dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale pro-tempore di questo Ente, per procedere con tutto gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione ed all'operazione suindicata, inclusa la facoltà di intervenire all'assemblea dei soci AMAG, che sarà chiamata ad autorizzare l'operazione, ai sensi delle previsioni statutarie di AMAG stessa, ed a votare a favore di tale autorizzazione, nonché a favore delle ulteriori delibere inerenti e conseguenti alla suddetta operazione;
4. di impegnare il Consiglio di Amministrazione della Società capogruppo (AMAG S.p.A.) per la predisposizione del nuovo Piano Industriale 2022/2024 entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla conclusione dell'operazione in oggetto, garantendo la permanenza territoriale dell'insediamento industriale rappresentato dal Gruppo AMAG sia in termini di investimenti, sia in termini occupazionali;

5. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, nei modi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b).

### **E IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** dei pareri espressi come segue:

**Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;

**Parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Stefano Specchia;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, l'alienazione, da parte di AMAG S.p.A., di una quota pari all'80% del capitale sociale di ALEGAS S.r.l. di Alessandria, oggi interamente posseduta da AMAG S.p.A., al prezzo ed all'operatore del settore che sarà determinato all'esito della suddetta gara;
2. di approvare il nuovo Statuto e i nuovi Patti Parasociali ALEGAS S.r.l. che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**ALLEGATI 1 E 2**);
3. di autorizzare e dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale pro-tempore di questo Ente, per procedere con tutto gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione ed all'operazione suindicata, inclusa la facoltà di intervenire all'assemblea dei soci AMAG, che sarà chiamata ad autorizzare l'operazione, ai sensi delle previsioni statutarie di AMAG stessa, ed a votare a favore di tale autorizzazione, nonché a favore delle ulteriori delibere inerenti e conseguenti alla suddetta operazione;
4. di impegnare il Consiglio di Amministrazione della Società capogruppo (AMAG S.p.A.) per la predisposizione del nuovo Piano Industriale 2022/2024 entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla conclusione dell'operazione in oggetto, garantendo la permanenza territoriale dell'insediamento industriale rappresentato dal Gruppo AMAG sia in termini di investimenti, sia in termini occupazionali;

**Infine, con successiva votazione**

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di pervenire alla conclusione giuridica di compravendita delle quote societarie entro il 31 dicembre 2021.

Il Presidente invita il Sig. Sindaco a illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Entra il Sig. Cons. Abonante (pres. 30)

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Intervengono per discussione generale i Sigg. Cons. Abonante, Serra, Rossa, Cuttica di Revigliasco e Locci

(vedi interventi)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Abonante, Sciaudone, Pavanello

(vedi interventi)

Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 21 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Cuttica di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 8 contrari (Abonante, Barrera, Berta, Gentiluomo, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra) e 1 astenuto (Locci), resi in forma palese

#### DELIBERA

Di approvarla

Escono i Sigg. Cons. Abonante, Barrera, Locci, Mazzoni, Oneto (pres. 25)

Assume la Presidenza il Sig. Cons. Iacovoni

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli 22 (Autano, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Cuttica di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), nessun astenuto e 3 contrari (Gentiluomo, Rossa, Serra), resi in forma palese

#### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Entra in Sig. Cons. Locci che riassume la Presidenza (pres. 26).





# Pareri

COMUNE DI ALESSANDRIA

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 257**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segr. Particolari, Sogg. Partecipati, Cerimoniale e Affari**

Oggetto: **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVI PATTI PARASOCIALI E ALIENAZIONE DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ ALEGAS S.R.L. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAG**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segr. Particolari, Sogg. Partecipati, Cerimoniale e Affari Generali)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/12/2021**

Il Responsabile di Settore  
**Antonello Paolo Zaccone**

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott. Specchia Stefano**



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LOCCI EMANUELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
ZACCONE ANTONELLO PAOLO



## COMUNE DI ALESSANDRIA

### DELIBERA N. 133 del 21/12/2021

OGGETTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 E NOTA DI  
:  
AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVI  
PATTI PARASOCIALI E ALIENAZIONE DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ  
ALEGAS S.R.L. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA AMAG

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27/01/2022 al 11/02/2022 ed è divenuta esecutiva il 21/12/2021.

Il Segretario Generale  
Ganci Francesca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GANCI FRANCESCA in data 02/03/2022

## ALLEGATO 1

### STATUTO della società Alegas

#### INDICE

1.	DENOMINAZIONE .....	2
2.	SEDE .....	2
3.	DURATA .....	2
4.	OGGETTO SOCIALE .....	2
5.	CAPITALE SOCIALE .....	2
6.	FINANZIAMENTI SOCI .....	3
7.	DIRITTI SOCIALI E DIRITTI PARTICOLARI .....	3
8.	LOCK UP E DIRITTO DI PRELAZIONE.....	3
9.	DIRITTO DI CO-VENDITA DI AMAG .....	5
10.	RECESSO.....	7
11.	DECISIONI DEI SOCI – MATERIE RISERVATE ASSEMBLEA .....	7
12.	DECISIONI DEI SOCI - METODO ASSEMBLEARE .....	8
13.	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO .....	9
14.	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA .....	9
15.	RIUNIONI A DISTANZA .....	10
16.	ORGANO AMMINISTRATIVO E RELATIVA COMPOSIZIONE.....	10
17.	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.....	10
18.	MATERIE RISERVATE CONSIGLIO .....	11
19.	COMPENSI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE .....	12
20.	COLLEGIO SINDACALE .....	12
21.	ESERCIZI SOCIALI - UTILI.....	12
22.	TITOLI DI DEBITO .....	13
23.	CONTROVERSIE .....	13
24.	DISPOSIZIONE FINALE.....	13

\*\*\*

## **1. DENOMINAZIONE**

È costituita la società a responsabilità limitata denominata "Alegas S.r.l."

## **2. SEDE**

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Alessandria; essa potrà istituire succursali, agenzie e filiali, rappresentanze, sedi secondarie e stabilimenti sia in Italia che all'estero.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di spostare la sede sociale all'interno del territorio del comune con delibera su Materia Riservata Consiglio ai sensi dell'articolo 18.

## **3. DURATA**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

## **4. OGGETTO SOCIALE**

4.1 La società ha per oggetto: l'attività di vendita gas naturale e di ogni altro tipo di gas; l'acquisto, l'importazione, l'esportazione di gas naturale e di ogni altro tipo di gas; l'acquisto e la vendita di energia elettrica e di energia termica per qualsiasi uso.

4.2 La società potrà raccogliere le richieste dei clienti o potenziali clienti in merito alla commercializzazione (vendita, somministrazione, locazione non finanziaria, noleggio) di linee di trasmissione dati; la società potrà inoltre svolgere attività informatica di elaborazione elettronica di dati.

4.3 La società potrà quindi acquisire ordini, acquisire i dati dai contatori di consumo, compilare ed inviare anche in nome e per conto dei mandanti il relativo documento di fatturazione, ricevere ed evadere richieste di informazioni commerciali; realizzare interviste ed indagini di mercato, inclusa l'elaborazione elettronica e l'interpretazione dei dati raccolti; eseguire attività di telemarketing; gestire corrispondenza e postalizzazione; assumere agenzie e rappresentanze per la vendita dei prodotti e servizi relativi ai beni sopra citati. La società potrà altresì vendere conoscenze tecniche e amministrative relative all'utilizzo dei beni e servizi in oggetto.

4.4 La Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo Statuto.

4.5 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere sottoposta alla decisione dei soci. La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale.

4.6 L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **5. CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale è fissato in Euro 1.810.000,00 (unmilioneottocentodiecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

- 5.2 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione l'aumento deve essere eseguito in denaro.
- 5.3 La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

## **6. FINANZIAMENTI SOCI**

- 6.1 I soci possono eseguire, senza obbligo di procedere in tal senso, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. La natura fruttifera o meno dei finanziamenti e l'importo dell'eventuale tasso di interesse è oggetto di Materia Riservata Assemblea.

## **7. DIRITTI SOCIALI E DIRITTI PARTICOLARI**

- 7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, fatta eccezione per quanto segue.
- 7.2 Al socio AMAG S.p.A. ("**Amag**") sono attribuiti i seguenti diritti particolari:
- (a) fermo restando il diritto di prelazione, il Diritto di Co-Vendita di cui all'Articolo 9 (Diritto di Co-Vendita);
  - (b) il diritto di veto di cui al Paragrafo 11.4 (Materie Riservate Assemblea);
  - (c) i diritti di cui al Paragrafo 16.2 (Composizione del Consiglio di Amministrazione);
  - (d) il diritto di cui al Paragrafo 18.2 (Materie Riservate Consiglio);
  - (e) i diritti di cui al Paragrafo 20 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale);
- 7.3 Il Socio Amag mantiene i suddetti diritti fino a quando continuerà ad essere socio della società, fatta eccezione per i diritti di cui agli articoli alle lettere (b), (c), (d) ed (e) che verranno meno automaticamente qualora la quota di Amag nella società divenisse inferiore al 2 (due)% del capitale sociale.

## **8. LOCK UP E DIRITTO DI PRELAZIONE**

- 8.1 Ai fini del presente statuto, "**Trasferimento**" indica qualsivoglia negozio o il compimento di qualsivoglia altro atto giuridico, anche a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, operazioni di fusione o scissione, il trasferimento, l'usufrutto o l'instestazione fiduciaria, il trust o altro accordo avente effetti equivalenti, per quanto consentito ai sensi di Legge, la costituzione o la concessione di Gravami (come sotto definiti), escussione di Gravami, concessione di diritti di proprietà o altri diritti d'uso o di possesso) o la cessione separata, ove possibile, dei diritti di voto o di altri diritti amministrativi relativi a quote del capitale o il perfezionamento di altra operazione in forza della quale si consegua, direttamente o indirettamente, e a qualsivoglia titolo, il risultato del trasferimento (o dell'impegno a effettuare il trasferimento) della proprietà, della nuda proprietà, del possesso, del godimento o della detenzione o comunque della disponibilità di quote ovvero il trasferimento di altro diritto, a titolo oneroso o gratuito ovvero lo scambio di quote contro un altro bene, in via definitiva o meramente temporanea,

anche a seguito di vendita forzata conseguente alla escussione di garanzie costituite su quote o sul diritto trasferito o di altri diritti reali (ivi incluso il pegno e l'usufrutto) sulle quote, ovvero dei diritti di voto relativi a tali quote; il verbo Trasferire ed i termini Trasferente e Trasferitario avranno, nel presente Statuto, un significato coerente a quello di Trasferimento.

- 8.2 Ai fini del presente statuto, "**Gravame**" indica qualsiasi garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), peso, servitù, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, opzione, sequestro, pignoramento, lite pendente, ispezione pendente dell'autorità amministrativa o di altra autorità, diritto di terzi o restrizione, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione pregiudizievole o vincolo al libero Trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria.
- 8.3 I Soci non potranno Trasferire volontariamente alcuna delle proprie quote nel capitale della Società fino al quinto anniversario dalla data in cui l'adozione del presente statuto è divenuta efficace, ovvero la data in cui Amag ha cessato di essere l'unico socio della Società (il "**Periodo di Lock-Up**"), salvo il preventivo consenso scritto degli altri soci.
- 8.4 Fermo restando quanto precede, in caso di Trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
- 8.5 A tal fine il socio che, alla scadenza del Periodo di Lock-Up, intenda Trasferire direttamente o indirettamente la propria partecipazione (il "**Socio Alienante**") deve darne comunicazione a tutti gli altri soci, in copia all'organo amministrativo, mediante posta elettronica certificata ("**PEC**") o lettera raccomandata o corriere con ricevuta di ritorno ("**Raccomandata AR**") indicando il numero e valore nominale delle quote che intende Trasferire (la "**Quota Offerta**"), le generalità o i dati del terzo proposto acquirente (il "**Trasferitario**"), il corrispettivo in denaro convenuto, le garanzie e gli indennizzi concordati e le modalità di pagamento e ogni altro termine e condizione del Trasferimento (l' "**Offerta**").
- 8.6 La comunicazione di Offerta vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci che ricevono l'Offerta (i "**Soci Oblati**"), che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al Socio Alienante, in copia all'organo amministrativo, la loro accettazione entro 60 giorni lavorativi dall'invio della proposta (la "**Risposta**").
- 8.7 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la Quota Offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.
- 8.8 La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 60 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Offerta, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione di Offerta e salvo il diritto di Co-vendita di Amag di cui all'articolo 9.
- 8.9 Il Trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni lavorativi successivi alla rinuncia, tacita od espressa, al diritto di prelazione nel rispetto della normativa vigente e salvo il diritto di Co-vendita di Amag di cui all'articolo 9.
- 8.10 Prezzo Convenzionale. Nel caso in cui il corrispettivo convenuto tra Socio Alienante e Trasferitario non sia costituito (in tutto o in parte) da denaro, il Socio Alienante dovrà indicare nell'Offerta un prezzo convenzionalmente attribuito in denaro alla quota da Trasferire (il "**Prezzo Convenzionale**"). In tale ipotesi, ciascuno dei Soci che riceve l'Offerta avrà il diritto di contestare il Prezzo Convenzionale indicato nell'Offerta mediante PEC o Raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione (o, in caso di Amag, di Co-vendita). In caso di contestazione entro il termine di decadenza sopra indicato, il Socio Alienante e il socio che abbia contestato il Prezzo Convenzionale si incontreranno al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro i successivi 5

(cinque) giorni lavorativi. In caso di mancato accordo tra gli stessi nel termine suddetto, il Prezzo Convenzionale sarà definitivamente determinato dall'Esperto.

- 8.11 Ai fini del presente statuto, "**Esperto**" indica (i) una delle cd. "big four" società di revisione, indipendente da ciascuna delle Parti, scelta per iscritto da tutti i Soci interessati alla determinazione dell'Esperto; ovvero (ii) ove l'Esperto non intenda accettare tale nomina o in mancanza di accordo tra i Soci interessati alla determinazione dell'Esperto entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui i Soci interessati hanno avviato le discussioni sulla nomina dell'Esperto, l'Esperto sarà designato dal Presidente del Tribunale di Torino, su istanza di qualunque Socio interessato alla determinazione dell'Esperto. Resta inteso che l'Esperto: (i) agirà come perito ai sensi degli articoli 1349, primo comma, e 1473, del codice civile; (ii) consentirà ai Soci di esporre le proprie ragioni; (iii) motiverà le proprie decisioni; e (iv) previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società. Le spese relative all'attività dell'Esperto saranno ripartite tra le parti in base al principio della soccombenza e quindi in modo direttamente proporzionale alla differenza tra la posizione espressa da ciascuna parte e la determinazione stabilita dall'Esperto sulla questione controversa.
- 8.12 Ai fini del presente Statuto (i) il Prezzo Convenzionale indicato nell'Offerta che non sia stato tempestivamente contestato, oppure (ii) il Prezzo Convenzionale che sia stato concordato tra il Socio Alienante e il socio che abbia tempestivamente contestato il Prezzo Convenzionale indicato nell'Offerta; oppure (iii) il Prezzo Convenzionale che sia stato determinato dall'Esperto, sarà definitivo e vincolante (di seguito, il "**Prezzo Definitivo Convenzionale**").
- 8.13 Resta fermo, successivamente alla determinazione del Prezzo Definitivo Convenzionale da parte dell'Esperto il diritto dei soci di non esercitare il diritto di prelazione o, nel caso di AMAG, di non esercitare il Diritto di Co-Vendita.
- 8.14 Resta inteso che le disposizioni del presente statuto relative al Periodo di Lock-Up e al Diritto di Co-Vendita di cui al successivo art. 9 non troveranno applicazione nell'ipotesi di trasferimenti da parte di Amag in favore di una società controllata dalla medesima Amag o dal Comune di Alessandria, nel qual caso i diritti qui previsti a favore di Amag si intenderanno automaticamente riferiti a tale società.
- 8.15 I Trasferimenti effettuati in violazione del presente articolo non sono opponibili ed efficaci nei confronti della Società.

## **9. DIRITTO DI CO-VENDITA DI AMAG**

- 9.1 In aggiunta al diritto di prelazione, in caso un socio diverso da Amag intenda Trasferire tutta o parte della propria partecipazione, al socio Amag spetta altresì a carico degli altri soci il diritto particolare di Co-Vendita ai seguenti termini e condizioni.
- 9.2 Una volta ricevuta l'Offerta, in alternativa all'esercizio del proprio diritto di prelazione, Amag ha diritto di ottenere che il terzo acquisti anche la propria quota nella Società agli stessi termini e condizioni offerti al Socio Alienante e indicati nell'Offerta. A tal fine, nella Risposta all'Offerta, Amag deve indicare a pena di decadenza, e in alternativa all'esercizio del diritto di prelazione, la dichiarazione di esercitare il diritto di Co-Vendita, nello stesso termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi di cui all'articolo che precede.
- 9.3 A seguito della Risposta con la dichiarazione di Co-Vendita, Amag avrà il diritto di Trasferire le proprie quote (nella misura prevista al successivo paragrafo) al terzo Trasferitario ai medesimi termini e condizioni da questo offerti al Socio Alienante (il "**Diritto di Co-Vendita**").
- 9.4 La quota di capitale che Amag avrà il diritto di Trasferire con l'esercizio del diritto di Co-Vendita sarà:

- (a) l'intera quota detenuta da Amag nella Società, ove l'Offerta comporti che il Socio Alienante ceda la quota di controllo della Società; e
  - (b) ove l'Offerta non comporti che il Socio Alienante ceda la quota di controllo della Società, una parte di quota detenuta da Amag proporzionale al rapporto tra la quota oggetto di Offerta rispetto alla quota detenuta dal Socio Alienante (ad esempio, ove il Socio Alienante detenga l'80% e intenda vendere una quota pari al 20%, ovvero un quarto della propria quota, il Socio Alienante manterrebbe il controllo della Società ed Amag potrebbe esercitare il diritto di Co-vendita per un quarto del proprio 20%).
- 9.5 Resta quindi e peraltro inteso che - qualora il Trasferimento della Quota Offerta comporti la perdita del controllo da parte del Socio Alienante sulla Società, il diritto di Co-Vendita avrà ad oggetto tutte le quote di Amag. Ove necessario, il Socio Alienante farà quindi sì che, in aggiunta alle proprie quote, il terzo Trasferitario sia disponibile ad acquistare le quote di proprietà di Amag per il caso che Amag eserciti il Diritto di Co-Vendita.
- 9.6 Il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato da Amag nella Risposta, a pena di decadenza; nel caso di Prezzo Convenzionale, si applicherà altresì il diritto di contestazione previsto agli articoli 8.10 e seguenti per il diritto di prelazione e, in tal caso, il diritto di Co-Vendita dovrà essere confermato o meno entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della determinazione del Prezzo Definitivo Convenzionale.
- 9.7 Mancato esercizio della Co-Vendita. Il mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita o la mancata contestazione del Prezzo Convenzionale nei termini implicherà rinuncia all'esercizio del relativo diritto. Nel primo caso, il Socio Alienante sarà libero di Trasferire le quote offerte al terzo Trasferitario a termini e condizioni (incluse le dichiarazioni e garanzie) indicate nell'Offerta ovvero, nel secondo caso, il trasferimento delle quote di Amag a seguito dell'esercizio del Diritto di Co-vendita avverrà al Prezzo Convenzionale indicato in Offerta.
- 9.8 Mancato acquisto delle Quote oggetto di Co-Vendita da parte del terzo Trasferitario. Qualora Amag abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita, ma, per qualsiasi ragione, il terzo Trasferitario non proceda contestualmente all'acquisto delle quote di Amag rispetto alle quali è stato esercitato il Diritto di Co-Vendita medesimo, il Socio Alienante dovrà:
- (a) rinunciare al Trasferimento delle quote offerte a favore del terzo Trasferitario,
  - (b) proporzionalmente ridurre l'ammontare delle quote offerte in misura tale da consentire ad Amag di Trasferire al terzo Trasferitario le quote oggetto dell'esercizio del diritto di Co-vendita, oppure
  - (c) comprare egli stesso le quote di Amag rispetto alle quali è stato esercitato il Diritto di Co-Vendita al prezzo indicato nell'Offerta (e/o al Prezzo Definitivo Convenzionale, come determinati ai sensi dei paragrafi che precedono).
- 9.9 Esecuzione del Trasferimento oggetto della Co-Vendita. In caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, il Trasferimento della Quota Offerta e delle quote di Amag rispetto alle quali è stato esercitato il Diritto di Co-Vendita dovrà avvenire in conformità alle seguenti previsioni:
- (a) il Socio Alienante, Amag e il terzo Trasferitario dovranno sottoscrivere e scambiarsi ogni atto che sia necessario ai sensi della legge applicabile al fine di Trasferire tali quote; e
  - (b) i termini e le condizioni di vendita delle quote oggetto dell'esercizio del Diritto di Co-Vendita dovranno essere gli stessi termini e condizioni di vendita della Quota Offerta (inclusi ad esempio dichiarazioni e garanzie, impegni e obbligazioni di indennizzo, come comunicati nell'Offerta).



- 9.10 Mancato Esercizio del Diritto di Co-Vendita o del diritto di prelazione. Nel caso in cui i Soci Oblati non esercitino il diritto di prelazione e/o Amag non abbia esercitato il Diritto di Co-Vendita entro il termine previsto, il Socio Alienante avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire tutta (e non meno di tutta) la Quota Offerta al terzo Trasferitario alle condizioni incluse nell'Offerta entro ulteriori 60 (sessanta) giorni lavorativi dallo scadere del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e/o di Co-Vendita, restando inteso che, qualora tale Trasferimento non si perfezioni entro il termine sopra indicato, la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 troverà nuovamente applicazione.
- 9.11 I Trasferimenti effettuati in violazione del presente articolo non sono opponibili ed efficaci nei confronti della Società.

## **10. RECESSO**

- 10.1 Il socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge.
- 10.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante PEC o Raccomandata AR entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere trasferite a terzi, né su di esse possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi.
- 10.3 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
- 10.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione sarà affidata all'Esperto, secondo quanto previsto in tema di Prezzo Convenzionale, su istanza della parte più diligente.
- 10.5 Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

## **11. DECISIONI DEI SOCI – MATERIE RISERVATE ASSEMBLEA**

- 11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.
- 11.2 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 11.3 Sono riservati alla competenza dei soci, fermi i diritti particolari di cui al presente statuto:
- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  - (b) la nomina e la revoca degli amministratori;
  - (c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o della società di revisione;

- (d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
  - (e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - (f) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - (g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
- 11.4 Ogni deliberazione dell'Assemblea dei Soci (in sede ordinaria o straordinaria, in prima convocazione ed in tutte le convocazioni successive o in composizione totalitaria ai sensi della Legge applicabile) relativa alle materie di seguito elencate (le "**Materie Riservate Assemblea**") potrà essere validamente adottata unicamente con la presenza ed il voto favorevole del Socio AMAG:
- (a) modifiche dello Statuto (salvo il caso di adeguamento a norme di legge imperative);
  - (b) determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - (c) natura fruttifera o meno dei finanziamenti soci, inclusa la determinazione dell'eventuale tasso di interesse;
  - (d) destinazione dell'80% degli utili distribuibili diversa rispetto alla prevista distribuzione ai soci ai sensi dell'articolo 21.4;
  - (e) aumento del capitale sociale, ad eccezione dei casi di (i) aumento gratuito del capitale e (ii) ricostituzione del capitale in caso di perdite nelle ipotesi obbligatorie di cui agli articoli 2482 bis e 2482 ter c.c.;
  - (f) trasformazione, scissione, fusione;
  - (g) trasferimento della sede sociale in comune diverso dal Comune di Alessandria;
  - (h) emissione di titoli di debito ex art. 2483 c.c.; e
  - (i) liquidazione della Società e conseguente nomina dei liquidatori e attribuzione dei relativi poteri.

## **12. DECISIONI DEI SOCI - METODO ASSEMBLEARE**

- 12.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo che precede, le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
- 12.2 Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 12.3 Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

### **13. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

- 13.1 Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto e regolato come segue.
- 13.2 Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.
- 13.3 In caso di mancata comunicazione scritta del consenso nel termine fissato, il consenso si intende negato.
- 13.4 Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della discussione ed il consenso alla stessa.
- 13.5 Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.
- 13.6 Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale di attestazione dell'avvenuta deliberazione redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

### **14. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

- 14.1 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme.
- 14.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in territorio italiano.
- 14.3 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato con Raccomandata o PEC oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità od inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.
- 14.4 Assemblea totalitaria. In mancanza delle predette formalità previste per la convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale della Società con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 14.5 I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
- 14.6 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 14.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano di età, o in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

14.8 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

## **15. RIUNIONI A DISTANZA**

15.1 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- (a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **16. ORGANO AMMINISTRATIVO E RELATIVA COMPOSIZIONE**

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, secondo quanto di seguito previsto.

16.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'assemblea, fermo restando che il socio Amag ha il diritto particolare di ottenere che almeno un membro del consiglio sia nominato su proposta di tale socio e che tale membro sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Qualora, nel corso del mandato vengano a cessare dalla carica uno o più amministratori ma non la maggioranza degli eletti, la sostituzione avverrà nel rispetto del diritto di nomina e di scelta del socio Amag secondo quanto previsto al precedente articolo 16.2.

16.4 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, a norma dell'articolo 2383 Codice Civile.

16.5 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio.

## **17. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

17.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

17.2 L'Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione a uno o più amministratori, inclusa l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'assemblea.

17.3 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Presidente del Consiglio e agli Amministratori Delegati, se nominati, tra loro in via disgiunta.

17.4 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

17.5 Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

- 17.6 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o di inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.
- 17.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, fermo restando l'articolo 18 (Materie Riservate Consiglio).
- 17.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.
- 17.9 È consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in audio conferenza o audio o videoconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- (a) che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti; e
  - (b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.10 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare se siano presenti all'adunanza il Presidente del CdA ed un altro amministratore in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun amministratore o sindaco può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

## **18. MATERIE RISERVATE CONSIGLIO**

- 18.1 Le decisioni nelle Materie Riservate Assemblea e nelle Materie Riservate Consiglio (come di seguito definite) sono di esclusiva competenza rispettivamente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione della Società e non potranno, pertanto, essere delegate al Presidente, all'Amministratore Delegato della Società ove nominato o ad altri singoli amministratori (ovvero a comitati interni al consiglio).
- 18.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società nelle materie qui di seguito elencate (collettivamente, le "**Materie Riservate Consiglio**") potranno essere validamente assunte solo con la presenza ed il voto favorevole del consigliere e Presidente designato dal Socio Amag:
- (a) qualsiasi operazione tra la Società e Parti Correlate dei Soci, per tali intendendosi le società controllate da un socio, collegate ad un socio o sottoposte a comune controllo da parte di un socio, fatta eccezione per
    - (i) contratti con Parti Correlate di fornitura o di acquisto di energia elettrica o gas, senza limiti di importo;
    - (ii) contratti con Parti Correlate di fornitura o acquisti di servizi per un controvalore annuale inferiore a Euro 1.500.000,00; e
    - (iii) contratti di finanziamento con Parti Correlate, senza limiti di importo;
  - (b) l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari partecipativi (di debito);

- (c) acquisizione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni o di aziende o rami d'azienda;
- (d) contratti, diversi dai contratti finanziari e dai contratti relativi all'acquisto di gas ed energia elettrica, che comportano impegni per la società di valore superiore a Euro 2.000.000,00; e
- (e) formulazione di proposte all'assemblea di modifica dello statuto della società, fusioni, scissioni, trasformazioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie per legge).

## **19. COMPENSI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o variabile in rapporto agli utili di esercizio, che non può comunque superare i limiti stabiliti dalla legge e/o dai regolamenti vigenti.
- 19.2 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
- 19.3 In caso di nomina di uno o più amministratori delegati, il compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina, sentito il Collegio Sindacale e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

## **20. COLLEGIO SINDACALE**

- 20.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, fermo restando che 1 (un) sindaco effettivo ed 1 (un) sindaco supplente devono essere nominati su proposta del socio Amag.
- 20.2 La revisione legale non può essere affidata al Collegio sindacale, ma deve essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.
- 20.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 20.4 Ai sindaci spetta, oltre al compenso stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
- 20.5 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.
- 20.6 Qualora vengano meno uno o più sindaci per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, subentra il sindaco supplente nominato dal socio che aveva nominato il sindaco cessato, che resterà in carica sino alla nomina da parte del medesimo socio del sindaco effettivo e/o supplente necessari per l'integrazione del collegio. Nel caso di sostituzione del Presidente subentra, sino all'integrazione del Collegio Sindacale, il sindaco effettivo o, in mancanza, il sindaco supplente designato dal medesimo socio.

## **21. ESERCIZI SOCIALI - UTILI**

- 21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 21.2 Il bilancio di esercizio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 21.3 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 21.4 La rimanente parte degli utili è distribuita per l'80% ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

## **22. TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci nel rispetto delle Materie Riservate Assemblea.

## **23. CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, ha competenza esclusiva il Tribunale delle Imprese di Torino.

## **24. DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme di legge.

\*\*\*

## ALLEGATO 2

### PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD ALEGAS SRL

#### TRA

- (1) [\_\_\_\_\_], società di diritto [italiano], con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di, CF/P.IVA n. \_\_\_\_\_, qui rappresentata da [\_\_\_\_], nella sua qualità di [\_\_\_\_], a ciò debitamente autorizzato in forza di \_\_\_\_\_ (l'“**Acquirente**” o il “**Socio di Maggioranza**”)

- da una parte -

#### E

- (2) **A.M.A.G. S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria, CF/P.IVA n 01830160063, qui rappresentata da [\_\_\_\_], nella sua qualità di [Presidente del Consiglio di Amministrazione], a ciò debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo 10 dello statuto in forza di delibera dell'assemblea dei soci in data \_\_\_\_\_ (in seguito “**Amag**” o il “**Socio di Minoranza**”)

- dall'altra parte -

(Acquirente e il Socio di Minoranza sono di seguito definiti, collettivamente, le “**Parti**” e, ciascuna, una “**Parte**”).

#### PREMESSE

- (A) Alla data di sottoscrizione del presente patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”), Acquirente ha acquistato dal Socio di Minoranza una quota pari a nominali Euro 1.448.000,00 rappresentativa dell'80% del capitale sociale di Alegas S.r.l., capitale sociale pari a Euro 1.810.000,00, con sede legale in Via Damiano Chiesa 18, Alessandria, C.F./P. IVA n. 01970140065, iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 215266, attiva nella vendita di gas metano ed energia elettrica nell'attività di vendita del gas metano e dell'energia elettrica, anche attraverso sportelli presenti nei comuni di Alessandria e Tortona (la “**Società**” o “**Alegas**”).
- (B) In data odierna, l'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'efficacia dell'adozione del nuovo statuto di Alegas che attribuisce taluni diritti particolari al Socio di Minoranza (lo “**Statuto**”).
- (C) Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, le Parti intendono disciplinare la *governance* della Società, i relativi assetti proprietari, taluni rapporti con la Società ed alcuni aspetti sulla circolazione delle rispettive quote (come di seguito definite).

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### 1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI, PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO

- 1.1 Premesse ed Allegati. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale:

Allegato 4.1 Piano Strategico Industriale (Programma Operativo e Pianificazione Economico Finanziaria)

Allegato 5.1 Garanzie Amag



- 1.2 Promessa del fatto del terzo. Ai fini del presente Patto Parasociale, le espressioni "si obbliga a far sì che" e "farà sì che" ed equipollenti (nonché la previsione del compimento di atti e negozi giuridici da parte di un soggetto diverso da quello che assume, nel presente Patto Parasociale, l'obbligazione di far sì che tale compimento abbia luogo), comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del Codice Civile.

## **2. OSSERVANZA E FINALITA' DEL PATTO PARASOCIALE**

- 2.1 Osservanza del Patto Parasociale. Le Parti si obbligano, per quanto di rispettiva competenza: (i) a esercitare i diritti sociali loro attribuiti dalla legge e dallo Statuto nel rispetto delle disposizioni del Patto Parasociale; (ii) a far sì che, nei limiti previsti dalla legge, gli amministratori designati da ognuna delle Parti, agiscano nel rispetto delle disposizioni del Patto Parasociale.
- 2.2 Efficacia del Patto Parasociale. Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente Patto Parasociale si applicheranno automaticamente, e senza necessità di alcuna ulteriore e diversa manifestazione di volontà delle Parti stesse, a qualsivoglia partecipazione, anche ulteriore, dalle medesime Parti acquisita e rinvenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da acquisto di quote, aumenti di capitale della Società e/o da qualsiasi operazione straordinaria riguardante la Società o il suo capitale sociale.

## **3. CORPORATE GOVERNANCE**

- 3.1 Consiglio di Amministrazione della Società. Alla data odierna, le Parti si danno atto che sono stati nominati alla carica di consiglieri e Presidente del Consiglio di Amministrazione - sino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023 - i signori

- \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ su designazione dell'Acquirente; e

- \_\_\_\_\_ (Presidente), su designazione di Amag.

con un compenso fisso annuale lordo per ciascun consigliere non esecutivo di Euro \_\_ e con un compenso ulteriore di Euro \_\_ per la carica di Presidente e di Euro \_\_\_\_\_ per la carica di amministratore delegato.

Fermo quanto previsto al successivo articolo 3.4, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, faranno sì che i nuovi membri in sostituzione siano nominati dall'Assemblea dei soci della Società nella/e persona/e indicata/e dalla Parte che abbia in precedenza designato ciascun amministratore cessato e da sostituire in base a quanto previsto al presente articolo e all'articolo 16 dello statuto vigente.

- 3.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di Maggioranza si impegna a fare in modo che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato da Amag in conformità allo Statuto, siano attribuiti i seguenti poteri.

Spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile, salva l'eventuale attribuzione di ulteriori deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Spettano inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società e la firma sociale, nei limiti dei poteri/attribuzioni ad esso conferiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- eserciterà le funzioni di monitoraggio dell'attuazione del piano industriale approvato da Consiglio di Amministrazione, con specifico riferimento alle strategie di presidio del territorio

della Provincia di Alessandria ed al perseguimento degli obiettivi economici ed occupazionali ricevendo quindi le informazioni necessarie a tal fine, e relazionerà in merito al Socio di Minoranza;

- coordinerà la circolazione dei flussi informativi verso gli altri consiglieri e i sindaci, in maniera tale che siano fornite agli stessi adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite;
- curerà le funzioni concernenti le relazioni istituzionali con le istituzioni, il Socio di Minoranza, le pubbliche autorità, le associazioni, il territorio, la comunicazione istituzionale, relazioni esterne ed i rapporti con media, il tutto in coordinamento con l'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto nel piano economico finanziario approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
- autorizzerà le sponsorizzazioni della Società nel rispetto delle procedure aziendali, di quanto previsto nel piano economico finanziario e nei limiti dei relativi budget approvati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Restano salvi i poteri e le funzioni attribuiti inderogabilmente dalla legge al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della società.

Al fine di espletare le attività descritte è riconosciuta la facoltà al Presidente di acquisire tutti i dati e le informazioni per adempiere alle funzioni di cui sopra.

- 3.3 Amministratore Delegato. Resta inteso che spetta al Socio di Maggioranza la designazione di uno o più amministratori delegati, determinandone le deleghe e i poteri.
- 3.4 Sostituzione di un amministratore. Qualora una Parte desideri revocare uno o più degli amministratori di sua designazione, l'altra Parte presterà ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile. In ogni caso, la Parte che intende revocare uno o più degli amministratori di sua designazione sarà obbligata a tenere la Società e l'altra Parte integralmente manlevata e indenne da qualsiasi onere o danno eventualmente derivante per effetto di tale revoca.
- 3.5 Collegio Sindacale. In caso di sostituzione di un componente del Collegio Sindacale, le parti faranno quanto possibile, nei limiti consentiti, perché la composizione rispecchi i criteri di designazione di cui allo Statuto (designazione da parte del Socio di Minoranza di un sindaco effettivo ed uno supplente), compatibilmente con il criterio di subentro dei sindaci supplenti in ordine anagrafico.
- 3.6 Trasferimento consentito. In caso di trasferimento della quota di Amag ad altra società del gruppo Amag consentito ai sensi dello statuto, i diritti previsti a favore di Amag di cui al presente accordo si intendono automaticamente trasferiti alla società del gruppo Amag cessionaria della quota nella Società.

#### **4. PIANIFICAZIONE, CONTRATTO DI SERVIZIO, USO DEL MARCHIO E TUTELA DEL TERRITORIO**

- 4.1 Piano Economico Finanziario 2022-2024. Il Socio di Maggioranza si impegna irrevocabilmente a fare in modo che la maggioranza degli amministratori e/o l'amministratore delegato elaborino e sottopongano al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il 30 giugno 2022 il piano economico finanziario pluriennale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 (il "**Piano Economico Finanziario 2022-**

2024”), da redigere in conformità al Piano Strategico Industriale (Programma Operativo e Pianificazione Economico Finanziaria) in Allegato 4.1.

Il Socio di Maggioranza si impegna a fornire periodicamente, con cadenza trimestrale, una relazione elaborata dall’amministratore delegato al Socio di Minoranza avente ad oggetto la situazione economico finanziaria della Società ed il monitoraggio dell’implementazione del piano economico finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione, motivando eventuali scostamenti sia rispetto al Piano Economico Finanziario 2022 – 2024 che rispetto al Piano Strategico Industriale (Programma Operativo e Pianificazione Economico Finanziaria) in Allegato 4.1.

Qualora si verificano o siano prevedibili scostamenti significativi tra i risultati effettivi e quanto previsto nel Piano Economico Finanziario 2022 – 2024 o nel Piano Strategico Industriale (Programma Operativo e Pianificazione Economico Finanziaria) in Allegato 4.1, anche se dovuti ad elementi imprevedibili al momento dell’elaborazione del piano, il Socio di Maggioranza si impegna a fare in modo che la Società implementi le necessarie azioni correttive al fine di consentire nella misura possibile il raggiungimento degli obiettivi previsti.

- 4.2 Contratto di Servizi Centralizzati e di Sede. Il Socio di Maggioranza si costituisce garante di Alegas a favore di Amag in relazione agli obblighi assunti con l’accordo modificativo del contratto denominato “Contratto di Servizi Centralizzati e di Sede” sottoscritto in data odierna tra Alegas e Amag (**l’Accordo Modificativo del Contratto di Servizi**) e, in particolare, rispetto all’obbligo di Alegas di corrispondere annualmente ad Amag un importo complessivo almeno pari al Corrispettivo Minimo (come definito nell’Accordo Modificativo del Contratto di Servizi e pari a Euro 1.500.000,00) per un periodo di anni cinque fino al 31.12.2026. Il Socio di Maggioranza, pertanto, in caso di inadempimento di Alegas, corrisponderà ad Amag, a semplice richiesta di quest’ultima, quanto dovuto da Alegas ad Amag in base all’Accordo Modificativo del Contratto di Servizi.
- 4.3 Uso del marchio e tutela del territorio. Il Socio di Maggioranza si impegna irrevocabilmente a fare in modo che:
- (a) la Società, per la durata del presente Patto, non cambi la propria denominazione sociale e prosegua nell’utilizzo della denominazione sociale e del marchio Alegas nella attività di promozione dei beni e servizi offerti dalla Società; e
  - (b) prosegua, per i cinque anni di durata del presente accordo, le attività di supporto agli enti ed attività radicati sul territorio della provincia di Alessandria, sostanzialmente in linea con quanto fatto dalla Società negli esercizi 2020 e 2021.
- 4.4 Non concorrenza. Il Socio di Maggioranza si impegna a non svolgere attività commerciali di vendita di energia elettrica o gas in concorrenza con la Società nella provincia di Alessandria e garantisce che tali attività non verranno svolte nemmeno indirettamente da parte di altre società appartenenti allo stesso gruppo societario, fatte salve eventuali attività commerciali che si rivolgono, per loro natura, all’intero mercato nazionale quali vendita su canale web o attività in accordo con partner commerciali presenti sull’intero territorio nazionale.
- 4.5 Dipendenti. Il Socio di Maggioranza si obbliga a mantenere i rapporti di lavoro subordinato in essere con le risorse di Alegas alla data odierna fatto salvo il caso di lavoratori interessati da provvedimenti di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. In ogni caso, il Socio di Maggioranza curerà il mantenimento della formazione professionale e dello sviluppo aziendale.
- 5. RAPPORTI FINANZIARI**
- 5.1 Sostituzione di garanzie. L’Acquirente si impegna a fornire ai terzi - a favore dei quali sono state rilasciate da parte di Amag le garanzie in allegato 5.1 (le **“Garanzie Amag”**) - garanzie equivalenti

da parte dell'Acquirente o, ove opportuno della propria capogruppo, ed a fare in modo che la Società ottenga, entro 6 mesi dalla data odierna, la liberazione delle Garanzie Amag.

In ogni caso, l'Acquirente si impegna irrevocabilmente a tenere indenne e manlevare Amag da qualunque pretesa derivante dalle Garanzie Amag così come da eventuali costi o spese derivanti dal ritardato rilascio delle Garanzie Amag entro il termine suddetto.

- 5.2 Rapporti finanziari tra Alegas ed Amag e società del gruppo Amag. Ferme restando le Operazioni di Rientro Intercompany (come definite nel contratto di compravendita che ha avuto esecuzione in data odierna tra Amag ed il Socio di Maggioranza), le Parti si impegnano a partire dal 2022 a fare in modo che venga implementato un progressivo rientro nelle eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie reciprocamente in essere tra la Società, da un lato, ed Amag e le società del gruppo Amag, dall'altro lato, con l'obiettivo di arrivare ad una regolarizzazione delle stesse entro l'esercizio 2023.

## 6. DURATA

- 6.1 Il presente Patto Parasociale entra in vigore alla data odierna e avrà una validità fino al 5° (quinto) anniversario della data odierna.
- 6.2 Alla prima scadenza il Patto Parasociale si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, a mezzo PEC o Raccomandata a.r. agli indirizzi di cui al successivo articolo 7.4, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

## 7. VARIE

- 7.1 Unico Accordo – Rapporti con lo Statuto. Il presente Patto Parasociale (inclusi i suoi Allegati) costituisce l'intero accordo fra le Parti in relazione alle materie in esso regolate e supera e sostituisce qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra Acquirente e Socio di Minoranza, verbale o scritto, in relazione a tale materia. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Patto Parasociale e le disposizioni dello Statuto, le disposizioni del presente Patto Parasociale dovranno prevalere tra le Parti. In caso di mancato rinnovo del Patto Parasociale, tuttavia, continuano ad applicarsi i diritti del Socio di Minoranza previsti in Statuto.
- 7.2 Tolleranza. L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell'inadempimento di un'altra Parte a una o più disposizioni del presente Patto Parasociale non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto di contenuto determinato debitamente sottoscritto dalla Parte non inadempiente.
- 7.3 Invalidità. Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Patto Parasociale sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, o a pronunce o giudizi arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata l'idoneità del presente Patto Parasociale al conseguimento delle sue finalità. Qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni del presente Patto Parasociale fossero o divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un'Autorità competente, le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.
- 7.4 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta dal presente Patto Parasociale o comunque necessaria in relazione ad esso, dovrà essere effettuata per iscritto ed effettuata mediante consegna di persona, o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

Se all'Acquirente	Se ad AMAG
-------------------	------------

Via _____	Via Damiano Chiesa 18,15121, Alessandria
PEC	PEC: amag@cert.amagalessandria.it
Alla c.a. di	Alla c.a. del Presidente del CdA

7.5 Modifiche. Ogni deroga o modifica al presente Patto Parasociale, inclusa la presente clausola, sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

7.6 Cessione. Fatto salvo l'art. 3.6, nessuno dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Patto Parasociale potrà essere ceduto o trasferito, in tutto o in parte, da nessuna delle Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

## 8. LEGGE REGOLATRICE — COMPETENZA

8.1 Legge Applicabile. Il presente Patto Parasociale è disciplinato dalla legge italiana.

8.2 Foro esclusivo. Tutte le controversie derivanti dal presente Patto Parasociale saranno di competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Torino.

\*\*\*

Per l'Acquirente	Per AMAG S.p.A.
_____	_____
[Carica]	Presidente del CdA
Luogo: _____ data: _____	Luogo: _____ data: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Nuovo Socio, dopo attenta lettura, dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole 4.2 (garanzia di adempimento di Alegas all'Accordo Modificativo del Contratto di Servizi), 4.3 (Uso del Marchio e tutela del territorio), 4.4 (Non concorrenza), 4.5 (Dipendenti) e 8 (foro esclusivo).

**Allegato 4.1 Piano Strategico Industriale (Programma Operativo e Pianificazione  
Economico Finanziaria)**

### **Allegato 5.1 Garanzie Amag**

(i) la lettera di patronage con cui AMAG S.p.A. in data 20/07/2018 ha chiesto a UBI BANCA l'apertura di una linea di credito per Euro 3.500.000,00 di cui 500.000,00 per anticipazione di cassa sino a revoca ed Euro 3.000.000,00 per linea promiscua a fronte di anticipazione SDD/MAV (tale documento è stato rinnovato in data in data 11/07/2019 con lettera di patronage di contenuto identico (sia per gli importi che per gli impegni).

(ii) la lettera di patronage con cui AMAG S.p.A. in data 19/12/2019 ha garantito a BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA – Regione Corporate Piemonte – Liguria l'apertura di una linea di credito per Euro 5.000.000,00 con-cesse a vario titolo ad ALEGAS, impegnandosi, fino a quando la Banca sia creditrice di ALEGAS.

(iii) il mandato di credito relativo a fidi promiscui, anche per crediti di firma, garantito da Amag S.p.A. nei confronti di Banca Passadore (Banca 4) fino a Euro 800.000 come da comunicazione 14.04.2021.